

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4210 del 28/10/2016
Oggetto	Rilascio autorizzazione unica per la realizzazione e gestione dell'impianto di gestione rifiuti - Inerti Cavoza Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3467 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	

Questo giorno ventotto OTTOBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, , determina quanto segue.

**D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – Ditta Inerti Cavoza Srl.  
Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero e emessa in riserva (R12-  
R13-R3-R5), di rifiuti non pericolosi sito in Via Chiozzola n. 24/bis, in Comune di Sorbolo  
(PR)**

## **IL DIRIGENTE**

### **PREMESSO:**

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016;

### **VISTO:**

- che l’istanza, presentata dalla ditta INERTI CAVOZZA SRL C.F. 01668030347 con sede legale e operativa in Via Chiozzola 24 bis - Bogolese - SORBOLO (PR) di cui all’oggetto, presentata ai sensi dell’art. 208 del DLGS 152.2006 e s.m.i., è stata acquisita al protocollo di Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al n. Pg.Pr./2016/7327 in data 12/05/2016 e prevede l’installazione di una nuova pressa compattatrice-imbaltatrice e di un nuovo gruppo elettrogeno;

### **VISTO INOLTRE:**

- che con D.G.R. n. 1192/2010 del 26 luglio 2010 è stata deliberata la valutazione d’impatto ambientale sulla “modifica dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi” dell’impianto della ditta Inerti Cavoza srl, sito in via Chiozzola n. 24/bis, nel Comune di Sorbolo (PR);
- che la ditta Inerti Cavoza Srl è stata autorizzata con Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010, successivamente modificata con provvedimenti della Provincia di Parma n. 37065 del 31/12/2012, n. 33760 del 10/05/2013, n. 37703 del 28/05/2015, per lo svolgimento dell’attività di trattamento rifiuti: R12, R13, R3 e R5 di rifiuti non pericolosi;
- che la Ditta Inerti Cavoza Srl risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione della N. 2499 del 21/07/2010;
- che la Ditta Inerti Cavoza Srl risulta autorizzata allo scarico in fognatura con atto prot. n. 4296 del 13/05/2015 rilasciato dall’Unione Bassa Est Parmense;

### **RILEVATO:**

- che in data 16 giugno 2016 presso Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P. le della Pace, 1 – 43123 Parma, si è riunita la specifica Conferenza di Servizi;
- che il Verbale di detta Conferenza di Servizi viene allegato alla presente come parte sostanziale (Allegato 1);

- che è pervenuto il parere di competenza dell'Unione Bassa Est prot. 16706/2016, già parte integrante del verbale di cui al punto precedente;
- che in data 27/06/2016 prot. Pg.Pr./2016/10106 sono pervenute ad Arpae (SAC) di Parma, come richieste nella Conferenza Servizi del 16/06/2016, le seguenti dichiarazioni:
  - a) che la sostituzione della pressa compattatrice-imballatrice e del gruppo elettrogeno funzionale al funzionamento della stessa, che si intende attuare presso l'impianto, non comporta modifiche sostanziali all'attuale clima acustico. La nuova pressa, infatti, è caratterizzata da un livello di insonorizzazione leggermente migliore che comporta, a livello previsionale la parziale riduzione delle emissioni sonore in termini di livelli di pressione acustica. E' quindi possibile sostenere la compatibilità acustica della nuova pressa,
  - b) che l'installazione della nuova pressa compattatrice-imballatrice e del gruppo elettrogeno funzionale al funzionamento della stessa, che si intende attuare presso l'impianto, in termini di emissioni in atmosfera non comporta un aumento significativo degli inquinanti,
  - c) che l'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Det n. 2499 del 21/07/2010) richiesto, consistente nell'aumento della massima potenzialità totale di trattamento dell'impianto a 55.750 t/anno (in modo da conformare il dato con quello autorizzato con provvedimento SUAP prot. N. 5055 del 01/06/2015), si riferisce esclusivamente all'operazione di messa in riserva R13 e pertanto non comporta un aumento significativo delle emissioni in atmosfera,
  - d) che la maggiore efficienza della nuova pressa compattatrice-imballatrice di progetto, a parità di quantitativi di rifiuti trattati rispetto allo stato di fatto, garantirà un numero minore di ore di funzionamento annue rispetto alla macchina attualmente installata;
  - e) che nell'assetto dello stato di progetto sarà garantito il limite massimo autorizzato di trattamento di rifiuti 55.750 t/anno e il funzionamento giornaliero della pressa e del frantumatore sarà modulato per garantire il rispetto del limite massimo autorizzato di trattamento di rifiuti pari a 350 t/giorno;
  - f) che prima dell'installazione dei nuovi macchinari (pressa compattatrice-imballatrice e gruppo elettrogeno) sarà presentata idonea pratica edilizia (Scia) allo Sportello Unico delle Attività produttive di competenza e saranno rispettate le distanze dai confini a norma di legge, come prescritto nel parere di competenza dell'Unione Bassa Est del 16706/2016 allegato al verbale della Conferenza di Servizi;
  - g) che in data 02/08/2016 Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, ha chiesto la Relazione Tecnica ad Arpae Sezione Provinciale di Parma;
  - h) la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae Sezione Provinciale di Parma prot. n. PGPR/2016/13896 del 24/08/2016, che si allega (vedi allegato 2) quale parte integrante del presente Atto;

## DETERMINA

- a) di autorizzare, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152.2006 e smi, fino alla data del 20 luglio 2020 la ditta:

Ragione sociale  
Codice Fiscale  
sede legale  
sede operativa  
legale rappresentante  
Responsabile Tecnico

Inerti Cavoza srl  
01668030347  
V. Chiozzola 24 bis - Bogolese -, SORBOLO (PR)  
V. Chiozzola 24 bis - Bogolese -, SORBOLO (PR)  
Cavoza Alfredo  
Cavoza Alfredo

per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti non pericolosi sito in comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24 bis loc. Bogolese, esteso circa 10355 mq, identificato al catasto, al foglio n. 37 mappale n. 2, già costituito con un impianto di frantumazione inerti tipo OM-SK MOUSE II matricola SK1010126, all'installazione di una pressa compattatrice-imballatrice marca MAC Presse Europa srl modello 110/1, dotata di nastro trasportatore/cernita, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'istallazione della pressa potrà avvenire previa presentazione di idonea pratica edilizia (Scia) allo Sportello Unico delle Attività produttive di competenza nel rispetto delle distanze dai confini a norma di legge, come prescritto nel parere di competenza dell'Unione Bassa Est prot. 16706/2016, già citato ;
2. ad istallazione effettuata, dovrà pervenire ad Arpae SAC di Parma, apposita relazione fotografica, che illustri l'avvenuta posa della pressa;

**b)** di autorizzare, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152.2006 e smi, fino alla data del 20 luglio 2020 la ditta:

Ragione sociale	Inerti Cavozza srl
Codice Fiscale	01668030347
sede legale	V. Chiozzola 24 bis - Bogolese -, SORBOLO (PR)
sede operativa	V. Chiozzola 24 bis - Bogolese -, SORBOLO (PR)
legale rappresentante	Cavoza Alfredo
Responsabile Tecnico	Cavoza Alfredo

alla gestione dell'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti non pericolosi sito in comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24 bis loc. Bogolese, esteso circa 10355 mq, identificato al catasto, al foglio n. 37 mappale n. 2 e individuato nella C.T.R. (carta tecnica regionale) 1:10.000 sezione n° 18.21.31, con coordinate Gaus-Boaga 4965940 E - 1610900 N, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Tratt. Max. Annuo
			ton	mc	
150101 150105 200101	Carta e cartone (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98)	R13 – R3	35	500	5.000
150107 160120 170202 191205 200102	Vetro (ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	30	30	400
120101 120102 120103 120104 150104 160117 170401	Metalli (ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	30	30	1.500

170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102 190118 191202 200140					
020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi (ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98)	R12	180	540	2.800
070213 120105 160119 160306	Plastica sfridi (ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98)	R13	10	30	600
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98)	R5	1.700	1.200	20.000
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	300	200	5.000
030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Legno grossolano e fine (ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98)	R13	170	830	4.300
160103	Pneumatici (ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98)	R13	90	90	5.000
150106	Imballaggi in materiali misti imballaggi misti(ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98)	R12	70	300	9.000
170604	Materiali isolanti	R12-R13	20	30	2.000

200307	Rifiuti ingombranti	R13	10	30	150
	TOTALE		2.645	3.810	<b>55.750</b>

Potenzialità giornaliera di trattamento: 350 ton  
 Potenzialità annua complessiva di trattamento: 55.750 ton  
 Potenzialità annua complessiva di trattamento finale (R3 – R5): 25.000 ton

2. di vincolare l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

3. entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpa Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, la garanzia finanziaria, o appendice alla fidejussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente provvedimento, oltre all'indicazione del nuovo beneficiario che è Arpa - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna, così come di seguito indicato:

- scadenza: 20/07/2022;
- importo: euro 546.000,00 (euro cinquecentoquarantaseimila//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;

4. obbligo di svoltare a destra nell'incrocio tra via Mantova e strada di Chiozzola per i mezzi pesanti in uscita dall'impianto;

5. obbligo di pulizia della strada 100 mt prima e 100 mt dopo l'accesso all'attività;

6. transito giornaliero su via Atanasi consentito a n. 8 mezzi pesanti vuoti, con massa a pieno carico non superiore a 150 q, specificatamente individuati con targa e tipologia del veicolo. La deroga ha carattere temporaneo, fino e non oltre la realizzazione della nuova rotatoria tra via Mantova e Strada di Chiozzola e resta di volta in volta subordinata alla preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione comunale. Sono inoltre a carico della ditta Inerti Cavoza srl, eventuali danni provocati dall'incremento del traffico al manto stradale di via Atanasi;

7. i cassoni in area esterna devono avere idonea copertura (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);

8. i cumuli in area esterna devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare eventuali dilavamenti e ristagni di acqua (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);

9. devono essere previste e/o aggiornate le procedure inerenti lo stoccaggio dei rifiuti al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione degli spazi esterni anche al fine di tenere sotto controllo possibili infestazioni da roditori ed insetti (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);

10. devono essere garantite le delimitazioni di controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito per impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro possibile dispersione non controllata (prescrizione parere AUSL prot. n. 30642 del 20/04/2015);

11. Gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore. L'attività di trattamento dei rifiuti inerti deve essere svolta dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

12. Per quanto riguarda i rifiuti prodotti, è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto;
13. Per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
14. Tutti i rifiuti in ingresso all'impianto in parola, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
15. I rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
16. Devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento, sia in fase di carico/scarico, sia in fase di lavorazione;
17. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali deve essere attestata la non pericolosità;
18. In adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per le tipologie di rifiuti riconducibili alle tipologie 1.1 e 7.1 per le quali viene autorizzata la fase di recupero finale (R3 e R5), la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 5/2/98 e s.m.i... I referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
19. La Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae – SAC di Parma;
20. a ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata; dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
21. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alle modalità di trattamento ed ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
22. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
23. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;

### **c) DI PRECISARE**

che il presente è atto è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandolo al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28 marzo 2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività

oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PGPR/2016/13896 del 24/08/2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**d) DI REVOCARE**

in quanto sostituite dal presente atto a far data dalla ricezione dello stesso, la Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010, e i successivi provvedimenti della Provincia di Parma n. 37065 del 31/12/2012, n. 33760 del 10/05/2013 e n. 37703 del 28/05/2015, e la Determinazione del Dirigente autorizzata alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Parma con Determinazione della N. 2499 del 21/07/2010;

**e) DI INVIARE** la presente Autorizzazione:

alla Ditta Inerti Cavoza Srl, ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, all'AUSL Distretto di Parma e all'Unione Bassa Est Parmense;

**f) DI STABILIRE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- Sono fatti salvi i diritti di terzi;
- La Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

*Istruttore Direttivo Tecnico: Simone Lucchini/Giovanni Capacchi*

*Rif. Sinadoc: 16318/2016*

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**